



**Gentile Ente, con questa informativa desideriamo condividere aggiornamenti, spunti operativi e strumenti utili per supportare la Pubblica Amministrazione nella gestione quotidiana di ambiti strategici.**

**Il nostro obiettivo è offrire contenuti chiari e pratici, pensati per facilitare il lavoro degli uffici e promuovere una PA sempre più efficiente e orientata al cittadino.**

# **INDICE ARGOMENTI**

**In questo numero parliamo di:**

## **PERSONALE**

- POSSIBILE INCREMENTO PARTE STABILE FONDO DAL 2025 – EX ART. 14, C. 1-BIS, D.L. 25/2025

## **TRIBUTI**

- PARLIAMO DI ALIQUOTE IMU 2026
- NIENTE DICHIARAZIONI PER FABBRICATI INAGIBILI CONOSCIUTI DAL COMUNE
- OBBLIGO DICHIARATIVO PER I TERRENI AGRICOLI DIVENUTI EDIFICABILI

## **CONTABILITÀ**

- CERTIFICAZIONE SERVIZI SOCIALI, ASILI NIDO E TRASPORTO ALUNNI CON DISABILITÀ:  
GLI ADEMPIMENTI CHE I COMUNI DEVONO ASSOLVERE
- REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024

## **TRASPARENZA e PRIVACY**

- PRIVACY: LIEVITANO GLI IMPORTI PER I RISARCIMENTI PRIVACY.  
NUOVI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E RIFLESSI PER LE PA
- TRASPARENZA: CHIARITI DALL' ANAC GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI

## **AFFARI GENERALI**

- IL SINDACO PUÒ ESSERE RUP NEI PICCOLI COMUNI – CHIARIMENTI DAL MIT
- ANAC: INCARICHI DI PROGETTAZIONE A TITOLO GRATUITO

## **DIGITALE**

- CYBERSECURITY: NUOVO VADEMECUM PER I DIPENDENTI PUBBLICI

# CHI SIAMO



**INFORMA STP SRL** È UNA SOCIETÀ TRA PROFESSIONISTI SPECIALIZZATA IN **CONSULENZA DEL LAVORO** E SERVIZI DI ELABORAZIONE DATI PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. FONDATA DA UN TEAM DI ESPERTI, OFFRE **SUPPORTO QUALIFICATO** IN MATERIA DI PAYROLL, TFS/TFR E PRATICHE PREVIDENZIALI INPS, FONDO PER LE RISORSE DECENTRATE E CALCOLO SPESA DEL PERSONALE

## PERSONALE

**INFORMA STP S.R.L.**

[staff@informastp.it](mailto:staff@informastp.it)

P.IVA 02719380038

Strada delle Industrie 64 - 28062 - Cameri (NO)



AZIENDA SPECIALIZZATA NEL SETTORE **TRIBUTI** ED **AMMINISTRATIVO**. È UNA AZIENDA DI SERVIZI OPERATIVA DAL 2008 ED ISCRITTA ALL'**ALBO MEF** DEI GESTORI DELL'ACCERTAMENTO E DELLA **RISCOSSIONE DEI TRIBUTI LOCALI**. IL TEAM FORMATO DA TECNICI SPECIALIZZATI E FORMATI IN MATERIA TRIBUTARIA ED AMMINISTRATIVA SUPPORTA I COMUNI NELLA BONIFICA DELLE BANCHE DATI, NELL'EMISSIONE DEI PROVVEDIMENTI DI ACCERTAMENTO **IMU E TARI**, NEI SERVIZI DI **ANAGRAFE, ELETTORALE**, DIGITALIZZAZIONE CONCESSIONI **CIMITARIALI**, RILIEVO SUL TERRITORIO E SUPPORTO SERVIZI AMMINISTRATIVI IN GENERALE

## TRIBUTI

**COMSERVICE S.R.L.**

[info@comservice.it](mailto:info@comservice.it)

P.IVA 09893690017

Piazza Lamarmora 12 - 10015 - Ivrea (TO)



AZIENDA CHE NASCE CON L'OBBIETTIVO DI **SUPPORTARE LE PA LOCALI** NEL PERCORSO VOLTO ALLA PROGRESSIVA **DIGITALIZZAZIONE** DELLE ATTIVITÀ E DEI SERVIZI VERSO CITTADINI E IMPRESE, FORNENDO **SUPPORTO OPERATIVO E CONSULENZA STRATEGICA**

## DIGITALE

**P&R DIGIPAL S.R.L.**

[info@perdigipal.it](mailto:info@perdigipal.it)

P.IVA 03915820041

Via Roma 55 - 12070 - Pezzolo Valle Uzzone (CN)

**COMFERA SRL**  
SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

## CONTABILITÀ'

**COMFERA S.R.L.**

[info@comfera.net](mailto:info@comfera.net)

P.IVA 13377180966

Piazzetta Umberto Giordano 2 - 20122 Milano (MI)

FORNIAMO **SERVIZI CONTABILI ED AMMINISTRATIVI** AGLI ENTI LOCALI. FONDATI SU GRANDE ESPERIENZA E COMPROVATA **COMPETENZA NEL SETTORE**

# SCADENZIARIO

**Elenco delle principali scadenze di interesse per gli Enti Locali.**

**Questo elenco potrebbe non essere completo per l'eventuale aggiunta di nuovi adempimenti e per eventuali modifiche, proroghe od interpretazioni delle scadenze stesse.**

## **30 NOVEMBRE**

- Variazioni al bilancio 2025/2027: termine per l'adozione delle variazioni al bilancio di previsione 2025/2027, fatte salve le deroghe previste dall'art.175 comma 3 del TUEL.

## **5 DICEMBRE**

- Proroga scadenza del bando Sport Missione Comune 2025.

## **15 DICEMBRE**

- Variazioni PEG 2025/2027: termine per adozione variazioni al PEG 2025/2027, con eccezione delle modifiche correlate alle variazioni di bilancio, che possono essere deliberate entro il 31 dicembre.
- Termine per presentazione istanza Fondo investimenti stradali piccoli comuni.
- Termine per presentazione richieste di nuovi finanziamenti alla CDP (Cassa Depositi e Prestiti).
- Termine presentazione da parte dei sindaci dei comuni inadempienti delle certificazioni mancanti per fondi welfare e asili nido non utilizzati.

## **31 DICEMBRE**

- Proroga termine rendicontazione Piccole Opere.
- Ratifica variazioni al bilancio 2025/2027: ratifica da parte del Consiglio delle deliberazioni d'urgenza di variazioni di bilancio 2025-2027 adottate dalla Giunta in via d'urgenza dal 2 novembre.
- Variazioni al bilancio 2025/2027 ex art. 175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni di bilancio previste dal comma 3 dell'art. 175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 di novembre.
- Variazioni al PEG 2025/2027 ex art. 175 comma 3 TUEL: termine per l'adozione delle variazioni al PEG a seguito delle variazioni previste dal comma 3 dell'art. 175 del TUEL che possono essere adottate oltre il termine ordinario del 30 novembre.
- Utilizzo Fondi di riserva e fondi spese potenziali: termine per l'adozione da parte della Giunta per il prelievo dal fondo di riserva, dal fondo di riserva di cassa e dai fondi spese potenziali.
- Lavori pubblici di somma urgenza: termine per l'adozione della deliberazione consiliare di riconoscimento dei lavori pubblici di somma urgenza affidati a partire dal 01/12/2025, (anche nei casi in cui al 31 dicembre non sia scaduto il termine dei 30 giorni).
- DUP, BILANCIO 2026/2028 e delibere correlate

Termine per l'adozione del DUP 2026/2028, presupposto indispensabile per l'approvazione del Bilancio di previsione.

Termine per l'approvazione da parte del Consiglio delle delibere propedeutiche all'approvazione del Bilancio.

Termine per l'approvazione da parte del Consiglio del Bilancio di previsione 2026/2028.

Termine approvazione provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024, nonché la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione, riferito alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023.

## **14 GENNAIO 2026**

- Termine presentazione cronoprogramma con le azioni previste per il raggiungimento degli obiettivi in merito a fondi welfare e asili nido non utilizzati.

# APPROFONDIMENTI

## **POSSIBILE INCREMENTO PARTE STABILE FONDO DAL 2025**

### **- EX ART. 14, C. 1-BIS, D.L. 25/2025**

Con la circolare prot. n. 175706 del 27/06/2025 il MEF – RGS ha diffuso le indicazioni applicative per la corretta e uniforme interpretazione delle nuove disposizioni in materia di trattamento accessorio introdotte dall'articolo 14, comma 1-bis, del d.l. n. 25/2025 e s.m.i., che hanno previsto la possibilità per alcuni enti, tra cui i Comuni, di incrementare il fondo risorse decentrate, a decorrere dall'anno 2025 e in deroga al limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017. Tali indicazioni, che sono appunto una possibilità e NON un obbligo, permettono di accrescere il Fondo fino al conseguimento di un'incidenza non superiore al 48% delle somme destinate alla componente stabile del predetto Fondo, maggiorate degli importi relativi alla remunerazione degli incarichi di posizione organizzativa (ovvero, di Elevata Qualificazione), sulla spesa complessivamente sostenuta nell'anno 2023 per gli stipendi tabellari delle aree professionali.

Tale incremento riguarda la **parte stabile del fondo** e può essere esercitato, a partire dal 2025, soltanto a condizione che:

- sia rispettata la disciplina introdotta dall'art. 33 del d.l. n. 34/2019 e s.m.i., basata sulla sostenibilità finanziaria definita dai valori soglia indicati dai relativi decreti attuativi (*per i Comuni vale il decreto attuativo del 17/03/2020*);
- sia assicurato l'equilibrio pluriennale di bilancio come da asseverazione dall'organo di revisione.

Pertanto, le maggiori risorse destinate agli incrementi del Fondo non possono determinare, unitamente alla spesa annua relativa al personale, il superamento della spesa sostenibile, definita sulla base dei predetti valori soglia, e il mancato rispetto dell'equilibrio pluriennale di bilancio.

La nota del MEF-RGS fornisce precise indicazioni su come calcolare il valore della spesa per gli stipendi tabellari sostenuta nell'anno 2023 delle categorie/aree professionali (*tenendo conto dell'entrata in vigore dal 1º aprile 2023 del nuovo ordinamento professionale di cui al CCNL 2019-2021*), nonché il valore massimo delle risorse incrementalì da destinare al Fondo.

Viene inoltre precisato che l'ente potrà destinare all'incremento della componente stabile del Fondo dell'anno 2025 l'intero valore oppure frazionarlo in più annualità, destinando all'incremento della predetta componente importi annui inferiori al valore incrementale massimo consentito. **Le stesse risorse incrementalì, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un onere permanente a carico del bilancio dell'ente;** su questo punto, la RGS richiama la necessità che i relativi effetti vengano valutati, sotto il profilo della sostenibilità finanziaria, su un arco temporale adeguatamente lungo **dimostrando il rispetto dell'equilibrio di bilancio su base pluriennale.** Le maggiori risorse destinate al trattamento accessorio vanno considerate nell'aggregato "spesa di personale" soggetto al vincolo di cui all'art. 1, comma 562 o 557, della Legge n. 296/2006 e s.m.i.

È confermata la possibilità di destinare parte delle risorse aggiuntive all'incremento del trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione, ma ciò solo indirettamente, dando cioè applicazione a quanto previsto dall'art. 7, comma 4, lett. u), del CCNL 16/11/2022 che demandava alla contrattazione collettiva integrativa la possibilità di incrementare le risorse destinate al trattamento accessorio del personale destinatario degli incarichi di Elevata Qualificazione operando la contestuale e corrispondente riduzione del Fondo.

Per quanto riguarda invece le possibili modalità di utilizzo delle risorse aggiuntive, la nota MEF – RGS precisa che le stesse, incrementando la componente stabile del Fondo, possono essere destinate a tutti gli istituti permanenti quali, ad esempio, il finanziamento dell'attribuzione dei differenziali stipendiali di cui all'art. 14 del CCNL 16/11/2022 (Progressioni economiche all'interno delle aree), come previsto dal comma 2, lettera j), del citato articolo, e il finanziamento del welfare integrativo come previsto dall'art. 82, comma 2, dello stesso CCNL.

Ovviamente, non è escluso che tali risorse possano essere utilizzate anche per altri istituti, non solo stabili, come può essere ad esempio la performance. In linea teorica quindi, possono essere finanziate tutte le voci riportate nell'art. 80 del CCNL 16/11/2022.

## **PERSONALE**

Note pratiche varie:

- le risorse incrementali, in quanto alimentanti la componente stabile del Fondo, danno luogo a un **onere permanente a carico del bilancio dell'Ente** e, pertanto, raccomanda, al riguardo, la necessità che i relativi effetti vengano valutati sotto il profilo della sostenibilità finanziaria su un arco temporale adeguatamente lungo e correlato, quindi, al vincolo del rispetto dell'equilibrio di bilancio su base pluriennale. Tale valutazione dovrà riguardare anche il rispetto del vincolo di contenimento della spesa di personale ex art. 1, commi 557 e seguenti o 562, della Legge n. 296/2006.
- occorre tenere presente che, per finanziare nuove progressioni orizzontali dal 2025 (con decorrenza 1° gennaio), **il contratto integrativo deve essere sottoscritto definitivamente entro il 31 dicembre 2025**, come previsto dall'art. 14, comma 3, CCNL 16/11/2022.
- l'incremento può finanziare anche misure di **welfare integrativo**, ovviamente sempre nel rispetto di quanto previsto dall'art. 82 del CCNL 16/11/2022.
- **La Giunta deve limitarsi a fornire gli indirizzi** alla delegazione trattante di parte pubblica; può eventualmente indicare le voci da finanziare, ma non la misura, che deve essere definita in sede di contrattazione integrativa ai sensi del CCNL 16/11/2022, art. 7, comma 4, lett. A.
- **L'organo di revisione** deve anche certificare la parte stabile del fondo 2025 (*al netto dell'incremento*), decurtata dell'eventuale riduzione per il rispetto del limite anno 2016 ex art. 23, comma 2, D.Lgs. n. 75/2017. L'asseverazione dell'equilibrio del bilancio pluriennale e la certificazione della parte stabile del fondo anno 2025 possono essere espressi con un unico parere, anche unitamente alla costituzione del fondo 2025 oppure con pareri separati.
- Tra le materie oggetto di contrattazione integrativa vi è anche l'**integrazione delle risorse per le EQ** quando questo comporta, ai fini del rispetto del limite anno 2016, **una riduzione del fondo** (art. 7, comma 4, lett. u), CCNL 16/11/2022). Non vi sono impedimenti affinché la Giunta possa esprimersi già quest'anno in merito alla destinazione della quota di incremento agli incarichi EQ dall'anno 2026, in quanto comunque riferita a quota parte dell'incremento del fondo, parte stabile, già verificato e determinato con decorrenza dal 2025. In tal modo, quindi, le maggiori risorse per le EQ possono essere anche utilizzate per l'attribuzione di nuovi incarichi di EQ con decorrenza 1° gennaio, nel rispetto comunque della disciplina di riferimento dettata dagli artt. 16 e ss. del CCNL 16/11/2022. Ovviamente la contrattazione integrativa su tale aspetto dovrà avvenire già nel 2025.

### PARLIAMO DI ALIQUOTE IMU 2026

Il Ministero Economia e Finanze ha appena adottato, in data 6 novembre u.s., un decreto con il quale è stato riapprovato l'allegato A) relativo alle fattispecie giuridiche ai fini della diversificazione delle aliquote IMU. L'antefatto è noto: nonostante la legge di Bilancio 160/2019 avesse avuto la pretesa di mettere ordine nella giungla delle aliquote IMU delle migliaia di Comuni italiani, che avevano messo in campo tutta la fantasia a disposizione, creando non pochi problemi ai contribuenti, abbiamo dovuto attendere 5 anni, fino al 2025, per ottenere l'utilizzo per la prima volta della griglia unica resa disponibile dal Ministero.

Entro il termine dello scorso 14 ottobre i Comuni hanno pubblicato sul Portale le decisioni dei propri Consigli Comunali e successivamente, entro il 28 ottobre 2025, il Ministero ha reso disponibili i dati sul Portale.

Da tenere presente che i Comuni che non hanno rispettato l'obbligo entro ottobre scorso dovranno applicare ai propri contribuenti le aliquote IMU base per quest'anno fintanto che non avranno ottemperato all'obbligo. Questa "sanzione" resta quindi in vigore anche per gli anni successivi.

Nel 2026 resteranno in vigore le medesime scadenze (14 ottobre 2026 per la pubblicazione); in assenza di pubblicazione da parte dei Comuni, resteranno vigenti le aliquote deliberate nel 2025 e regolarmente pubblicate sul Portale. La novità di quest'ultimo decreto è una modifica del corposo allegato che elenca le diverse fattispecie imponibili diversificabili e le scelte potenziali delle Amministrazioni. È ancora un po' presto ma, agende 2026 alla mano permettendo, l'invito è quello di annotare per tempo questo importante adempimento.

### NIENTE DICHIARAZIONI PER FABBRICATI INAGIBILI CONOSCIUTI DAL COMUNE

Tra i principi e i concetti base che guidano le ordinarie attività degli operatori degli uffici Tributi, vi è quello dell'obbligo per il contribuente di denunciare una situazione da cui discende una agevolazione o un beneficio fiscale (vedi beni merce o esenzione per ENC).

La dichiarazione, essendo manifestazione di volontà di voler godere di quei benefici, per la Suprema Corte va presentata annualmente. La ratio sottostante questo principio è il fatto che il soggetto attivo dell'imposta non può conoscere delle situazioni note solo all'interessato.

Essendo questo lo scenario generale, a fine agosto 2025 la Corte di Cassazione con propria ordinanza ha sancito il non obbligo a presentare la dichiarazione IMU da parte di un contribuente proprietario di un fabbricato inagibile, con ciò contraddicendo anche le istruzioni ministeriali alla denuncia, laddove l'ipotesi (fabbricato inagibile) è prevista tra gli obblighi dichiarativi. La posizione della Suprema Corte si fonda sul *"principio di collaborazione e buona fede che deve improntare i rapporti tra ente impositore e contribuente di cui è espressione anche la regola secondo cui a quest'ultimo non può essere chiesta la prova di fatti già documentalmente noti al Comune"*.

L'inciso *"perfettamente noto al Comune"* vuole intendere che ci sia una documentazione che attesti l'inagibilità, come nel caso in cui l'Ufficio Tecnico dell'Ente abbia fatto un sopralluogo e abbia redatto un verbale/attestazione che certifichi lo stato dell'immobile. La conoscenza informale o verbale è, invece, priva di valenza giuridica tributaria e non esime il soggetto passivo dall'obbligo di versamento dell'IMU in misura piena fino alla presentazione della prova documentale richiesta.

Quali sono le implicazioni per il Comune? Oltre a non poter richiedere e, eventualmente sanzionare il contribuente per omessa o infedele denuncia, si riduce il termine per le verifiche, limitandosi ai 5 anni dal pagamento e con l'applicazione della sola sanzione del 30% oppure del 25% a seconda che si tratti di omesso/parziale versamento. Ovviamente solo nei casi in cui il Comune era formalmente a conoscenza del fatto.

### OBBLIGO DICHIARATIVO PER I TERRENI AGRICOLI DIVENUTI EDIFICABILI

Un recente giudicato della giurisprudenza di legittimità, reso noto lo scorso mese di ottobre, ci fornisce lo spunto per rispolverare alcune questioni oramai note poiché valevoli in regime ICI, ma anche per la nuova IMU.

La controversia di cui si sono occupati i giudici verteva su due avvisi di accertamento ICI anni 2010 e 2011 notificati a seguito di terreni che da agricoli erano divenuti edificabili in forza del Piano Regolatore Generale; il Comune non aveva notificato nulla al contribuente, che si è visto ricevere i provvedimenti di recupero d'imposta, avviando poi il contenzioso.

Giunta la vertenza al terzo grado di giudizio, gli "Ermellini" hanno argomentato e stabilito che la semplice adozione del PRG da parte del Consiglio Comunale, con le forme di pubblicità legale del provvedimento, è sufficiente a rendere noto *erga omnes* il passaggio dello stato giuridico di un terreno, poiché l'omessa comunicazione al proprietario della sopravvenuta edificabilità non esclude la qualificazione dell'area come fabbricabile, purché la difesa del contribuente non venga pregiudicata. Inoltre la sentenza, in contrasto con quanto previsto dal Ministero dell'Economia con la circolare n. 3/DF del 18/05/2012, considera dovuti anche sanzioni ed interessi.

La lettura dell'importante massima porta quindi a considerare che non vige obbligo dichiarativo da parte del contribuente poiché il Comune conosce già le variazioni apportate dal proprio Piano Regolatore Generale. Tuttavia, le istruzioni ministeriali al modello dichiarativo IMU precisano che, se il terreno agricolo diventa area edificabile, pur essendo il dato noto al Comune, il contribuente deve dichiarare il valore venale dell'area, trattandosi di elemento non conoscibile dall'ente locale. Ma c'è un'eccezione: qualora il Comune avesse predeterminato con Regolamento i valori venali per zone omogenee e il contribuente intenda applicare tali valori, non vige l'obbligo dichiarativo.

Occorre pertanto verificare se l'Ente locale ha stabilito con proprio atto amministrativo i valori delle aree edificabili per zone omogenee. In assenza di tale Regolamento, oppure se il contribuente si discosta dai valori stabiliti, sussiste l'obbligo dichiarativo.

Infine, nell'ipotesi in cui il contribuente proprietario di un terreno agricolo divenuto edificabile, non avendo ricevuto alcuna comunicazione dell'edificabilità, avesse continuato a pagare come agricolo, non si configura violazione di alcun obbligo dichiarativo. L'edificabilità era infatti già nota al Comune e i valori venali utilizzati per il recupero sono stati determinati dallo stesso Ente. In questo caso il Comune può contestare solo l'omesso versamento dell'IMU, che si prescrive in 5 anni.

### UTILIZZO RISORSE 2025

L'anno 2025 segna una tappa importante per i Comuni nella gestione delle risorse destinate ai servizi sociali, agli asili nido e al trasporto degli alunni con disabilità. Si tratta delle somme che in passato erano ricomprese nel Fondo di solidarietà comunale (FSC) e che da quest'anno confluiscono nel nuovo Fondo speciale per l'equità dei livelli dei servizi. Il cambiamento non è soltanto formale: comporta infatti un **diverso inquadramento contabile** e, soprattutto, **regole molto più stringenti del suo utilizzo entro la fine dell'anno**.

Gli enti hanno dovuto adeguare il bilancio 2025-2027, istituendo nuovi capitoli di entrata al Titolo 2 e riducendo conseguentemente le previsioni del FSC al Titolo 1.

Le risorse assegnate, pubblicate sul sito della Finanza locale insieme agli importi del Fondo di solidarietà, sono **vincolate e devono essere impiegate nell'anno di riferimento**. Qualora ciò non avvenga, confluiscono nell'avanzo vincolato e sono soggette a un meccanismo di controllo assai più rigoroso: il sindaco viene automaticamente nominato commissario ad acta e deve predisporre un cronoprogramma puntuale. Se il documento non viene presentato, o se gli obiettivi risultano disattesi, il Ministero dell'Interno interviene nominando un commissario ministeriale. Le somme non possono essere restituite né destinate ad altre finalità e mantengono invariata la loro destinazione, in quanto finalizzate all'incremento dei livelli essenziali dei servizi.

Per quanto riguarda la quota destinata ai **servizi sociali**, l'ente deve innanzitutto verificare il rapporto tra la spesa storica sostenuta e il fabbisogno standard monetario indicato per il triennio 2025-2027 negli allegati al decreto di riparto. Se la spesa storica risulta almeno pari al fabbisogno, l'utilizzo delle risorse serve semplicemente a garantire il mantenimento dei livelli di servizio già erogati e non richiede particolari rendicontazioni. Al contrario, se la spesa storica è inferiore al fabbisogno, le risorse aggiuntive devono tradursi in nuovi o maggiori servizi e devono essere rendicontate in modo puntuale entro il 31 dicembre, poiché il mancato utilizzo o la mancata dimostrazione dell'incremento attiverebbero la procedura commissariale.

Diversa è la logica applicata agli **asili nido**. In questo caso le risorse seguono la scadenza dell'anno solare e non di quello scolastico, ma l'obiettivo non è tanto la spesa quanto l'aumento del numero di bambini da 0 a 3 anni che frequentano il servizio. L'ente può quindi, raggiungere il proprio target anche senza impiegare integralmente le somme, che in questo caso rimangono nella sua disponibilità e perdono la natura vincolata. La spesa deve essere rendicontata solo quando i Comuni decidono di utilizzare le risorse attraverso contributi economici o trasferimenti diretti alle famiglie.

Analoga è l'impostazione relativa alla quota destinata al **trasporto scolastico degli alunni con disabilità**. Anche qui, l'obiettivo è documentare il numero di studenti trasportati, poiché il parametro di riferimento è costituito dagli alunni certificati con disabilità. Proprio questo aspetto ha determinato negli anni passati alcune difficoltà: spesso gli enti non erano in possesso delle informazioni sulle certificazioni, detenute dalle scuole per ragioni di tutela della privacy. È quindi opportuno che i Comuni verifichino con gli istituti comprensivi il numero complessivo degli alunni certificati, senza necessità di conoscere dati personali o clinici. In questo modo possono assicurare la correttezza della rendicontazione, dimostrando che il servizio è stato effettivamente garantito. Anche in questo caso, eventuali economie non determinano vincoli particolari e rimangono nella piena disponibilità dell'ente.

In conclusione, il 2025 richiede una gestione attenta e operativa delle risorse trasferite attraverso il nuovo Fondo speciale. Il quadro normativo punta a rendere più uniforme l'erogazione dei servizi essenziali sul territorio nazionale e introduce forme di vigilanza più severe, con l'obiettivo di evitare ritardi, sottoutilizzi e inefficienze. Per i Comuni, diventa quindi **fondamentale monitorare tempestivamente lo stato di avanzamento degli interventi, adeguare per tempo gli impegni e garantire la rendicontazione prevista**, così da evitare l'attivazione di procedure commissariali e assicurare il pieno raggiungimento degli obiettivi annuali.

### UTILIZZO RISORSE PREGRESSE

Con il decreto del 5 novembre 2025 il Ministero dell'Interno ha dato avvio alla procedura che coinvolge tutti i Comuni che, nel corso del 2024, non hanno inviato la certificazione relativa ai servizi sociali, agli asili nido e al trasporto degli alunni con disabilità, oppure hanno dichiarato, attraverso le stesse certificazioni, di non aver raggiunto gli obiettivi di servizio e i livelli essenziali delle prestazioni. La pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale segna l'**inizio di una fase operativa molto precisa**, nella quale il sindaco viene nominato commissario e si assume la responsabilità diretta di colmare le inadempienze rilevate.

Per i Comuni che non hanno trasmesso la certificazione, la prima scadenza è immediata: **la documentazione mancante deve essere inviata a SOGEI entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto**. Si tratta di un obbligo inderogabile, che rappresenta il punto di partenza dell'intera procedura. Solo dopo l'invio sarà possibile verificare se l'obiettivo relativo all'anno 2024 sia stato o meno raggiunto. Qualora la certificazione confermasse il mancato raggiungimento, scatterà un ulteriore adempimento: il Comune dovrà predisporre un cronoprogramma, da completare e trasmettere entro trenta giorni dall'invio della certificazione stessa. Questo documento, già disponibile sul portale SOGEI, dovrà indicare come l'ente utilizzerà le risorse non spese e quali interventi adotterà per assicurare il recupero degli obiettivi.

Una procedura diversa riguarda invece i Comuni che hanno inviato regolarmente la certificazione ma hanno dichiarato di non aver raggiunto gli obiettivi assegnati. In questo caso, il decreto stabilisce che **il cronoprogramma debba essere trasmesso entro sessanta giorni dalla pubblicazione**. Il documento, che deve essere firmato digitalmente dal sindaco nella sua veste di commissario, ha una funzione essenziale: descrivere in modo chiaro e realistico quali misure saranno adottate per consentire il raggiungimento dei livelli essenziali nei servizi sociali, nei nidi e nel trasporto degli alunni disabili e in quali tempi tali misure saranno attuate. Il decreto chiarisce anche quali sono le conseguenze del mancato rispetto delle scadenze.

Se il Comune non invia la certificazione nei tempi previsti, oppure non trasmette il cronoprogramma richiesto, il Ministero dell'Interno procederà alla **nomina di un commissario prefettizio**. In questo caso l'ente perderà la possibilità di gestire autonomamente la fase di recupero e sarà un soggetto esterno, designato dal Prefetto, a intervenire per assicurare l'adempimento.

Si tratta quindi di una procedura che non introduce nuovi obblighi sostanziali sui servizi, ma **impone ai Comuni di completare quanto non è stato fatto nell'anno precedente**. Il decreto rafforza l'idea che le risorse attribuite debbano essere effettivamente utilizzate per potenziare i servizi rivolti alle famiglie e ai cittadini fragili, e che gli obiettivi di servizio non siano meri indicatori, ma traghetti da assicurare. I sindaci, in qualità di commissari, diventano i garanti dell'attuazione di questo percorso, con responsabilità dirette e scadenze ravvicinate che richiedono una gestione puntuale e tempestiva.

# APPROFONDIMENTI

## REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE DETENUTE AL 31 DICEMBRE 2024

CONTABILITÀ

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento del Tesoro, ha pubblicato il 18 novembre scorso l'aggiornamento delle schede volte alla rilevazione dei dati inerenti alla revisione periodica (art.20 commi 1 e 4 D. Lgs. 175/2016) e al censimento delle partecipazioni e dei rappresentanti (art. 17 D.L. 90/2014), con riferimento ai dati relativi al 31/12/2024. Come per le precedenti rilevazioni, le schede, utilizzate come ausilio per la raccolta dei dati richiesti dagli adempimenti citati, si suddividono in:

- **Scheda Partecipazione:** utile per la raccolta dati per il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2024;
- **Scheda Rappresentante:** impostata per il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2024;
- **Scheda Revisione periodica:** contenente le informazioni richieste per l'adempimento del piano di razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2024 (art. 20 c.1, TUSP);
- **Schede Relazione attuazione:** utilizzabile per la predisposizione della relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 c.4, TUSP).

In conseguenza giova ricordare che, ai sensi dell'art. 20 del TUSP, è necessario che entro il prossimo 31 dicembre 2025 le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 2, comma 1, lett. a) del Testo Unico, approvino il provvedimento di revisione periodica delle partecipazioni societarie detenute al 31 dicembre 2024 e la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato con riferimento alle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2023. La mancata adozione comporta, ai sensi dell'art. 20, comma 7, D.Lgs. 175/2016, l'applicazione di una sanzione amministrativa calcolata da un minimo di euro 5.000 ad un massimo di euro 500.000, salvo eventuali ipotesi di responsabilità amministrativo-contabile rilevate dalla Corte dei Conti, nonché l'impossibilità per l'Amministrazione di esercitare i diritti sociali nei confronti della società, come indicato al successivo art. 24, comma 5.

Come stabilito dal TUSP il suddetto piano di revisione dovrà essere poi necessariamente inviato alla sezione competente della Corte dei Conti, nonché alla Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo sull'attuazione del TUSP attraverso l'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del tesoro, rilevabile al sito <https://portaletesoro.mef.gov.it>.

In caso di servizi affidati a società in house providing occorre dare conto, all'interno del provvedimento di revisione periodica delle società pubbliche, "delle ragioni che, sul piano economico e della qualità dei servizi, giustificano il mantenimento dell'affidamento del servizio".

**COMFERA SRL**  
SERVIZI E CONSULENZE PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

CONTABILITÀ

**COMFERA S.r.l. supporta gli Enti locali negli adempimenti connessi alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie. Per maggiori informazioni sui ns. servizi, inviare un'e-mail a [info@comfera.net](mailto:info@comfera.net)**

### PRIVACY: LIEVITANO GLI IMPORTI PER I RISARCIMENTI PRIVACY.

### NUOVI ORIENTAMENTI DELLA GIURISPRUDENZA EUROPEA E RIFLESSI PER LE P.A.

In Europa si sta affermando una giurisprudenza che riconosce risarcimenti sempre più elevati per i danni non patrimoniali derivanti da violazioni del GDPR, il Regolamento Europeo in tema di Protezione dei Dati Personalii. Se in passato gli indennizzi erano modesti, oggi molte decisioni hanno comportato risarcimenti che superano diverse migliaia di euro.

Un caso emblematico proviene dalla Germania, dove un datore di lavoro è stato condannato a pagare 15.000 euro per aver sottoposto un dipendente a videosorveglianza continua e non proporzionata per due anni. Il tribunale ha escluso la validità del consenso del lavoratore e ha richiamato la violazione dei principi di liceità e proporzionalità del trattamento. Altri casi europei confermano il trend: risarcimenti sono stati accordati per divulgazioni accidentali di dati, attacchi informatici, comunicazioni indebite a società creditizie e perfino per la mancata risposta alle richieste di accesso ai dati.

Questa evoluzione indica che il GDPR sta entrando in una nuova fase, caratterizzata da un aumento del contenzioso civile e del lavoro. È un cambiamento che riguarda da vicino anche le amministrazioni pubbliche, chiamate a un'applicazione rigorosa dei principi di proporzionalità, minimizzazione, trasparenza e correttezza nel trattamento dei dati personali. L'uso della videosorveglianza, la gestione degli accessi, la comunicazione dei dati a terzi, la sicurezza informatica e il rispetto dei diritti degli interessati non sono più soltanto adempimenti tecnici, ma ambiti nei quali una violazione può comportare conseguenze economiche significative.

## TRASPARENZA:

### CHIARITÀ DALL'ANAC GLI OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE DEI DATI PATRIMONIALI

L'ANAC, con il parere del 22 ottobre 2025, ha chiarito l'applicazione dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013 in materia di obblighi di pubblicazione dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti pubblici.

#### 1. PUBBLICAZIONE ANCORA SOSPESA

L'Autorità conferma che gli obblighi di pubblicazione online dei dati patrimoniali e reddituali dei dirigenti – compresi quelli sanitari – restano sospesi, poiché non è ancora stato emanato il regolamento attuativo previsto dal d.l. 62/2019. Il termine per l'adozione del regolamento è scaduto nel 2021 e non sono arrivate proroghe.

#### 2. COMUNICAZIONE INTERNA: OBBLIGO PIENAMENTE VIGENTE

Pur essendo sospesa la pubblicazione, rimane attivo l'obbligo di comunicazione interna dei dati patrimoniali e reddituali previsto dall'art. 13 del DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei dipendenti pubblici).

I dirigenti devono comunicare alle amministrazioni:

- partecipazioni azionarie e interessi finanziari rilevanti;
- situazione patrimoniale;
- dichiarazioni annuali dei redditi, anche provenienti da altre amministrazioni o da privati.

Questa forma di comunicazione ha finalità interne di prevenzione dei conflitti di interesse, distinta dalla pubblicazione che serve alla trasparenza esterna.

#### 3. RIFERIMENTI GIURISPRUDENZIALI

L'ANAC richiama due riferimenti chiave:

- Corte Costituzionale n. 20/2019, che ha giudicato illegittima la pubblicazione generalizzata dei dati dei dirigenti, ma ha confermato la legittimità dell'obbligo di comunicazione interna.
- Consiglio di Stato, sentenza n. 267/2025, che ha ribadito la piena legittimità dell'obbligo di comunicazione patrimoniale imposto dalle amministrazioni ai dirigenti. La sentenza specifica inoltre che devono essere indicati anche i redditi percepiti da altri enti o soggetti privati.

#### 4. PROFILI SANZIONATORI E CONTROLLI

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione può determinare:

- avvio di procedimenti disciplinari;
- rafforzamento dei controlli interni, tra cui:
- verifiche periodiche delle dichiarazioni,
- obbligo di aggiornamento tempestivo,
- integrazione dei codici di comportamento con misure di vigilanza.

Queste indicazioni si inseriscono nel quadro delle linee guida ANAC, inclusa la delibera n. 385/2017 per le amministrazioni sanitarie.

#### 5. CONCLUSIONE

Il parere ANAC ricostruisce il sistema degli obblighi di trasparenza affermando che:

- la pubblicazione dei dati patrimoniali dei dirigenti è sospesa;
- l'obbligo di comunicazione interna è invece pienamente vigente ed è considerato essenziale per prevenire conflitti di interesse e garantire l'imparzialità amministrativa.

La trasparenza viene quindi intesa non come esposizione pubblica di dati personali, ma come responsabilità organizzativa interna, nel rispetto dei principi di legalità, proporzionalità e buon andamento.

## IL SINDACO PUÒ ESSERE RUP NEI PICCOLI COMUNI - CHIARIMENTI DAL MIT

AFFARI  
GENERALI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha fornito importanti chiarimenti sulla possibilità per il Sindaco di ricoprire il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (RUP) nei Comuni di piccole dimensioni.

Secondo il parere del Supporto Giuridico Ministeriale del 3 aprile u.s., nei Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti **il Sindaco può assumere il ruolo di RUP, purché sussistano determinate condizioni.**

Il quadro normativo di riferimento è costituito dall'art. 15 del D.Lgs. 36/2023, che prevede che il RUP debba essere individuato tra i dipendenti della stazione appaltante con adeguati requisiti di competenza ed esperienza. Tuttavia, come evidenziato dal Ministero, la qualifica formale di dipendente non rappresenta un requisito imprescindibile, essendo determinante il collegamento funzionale con la struttura organizzativa della stazione appaltante. La deroga è resa possibile dall'art. 53, comma 23, della legge 388/2000, che consente agli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti di attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la responsabilità degli uffici e dei servizi, incluso il potere di adottare atti di natura gestionale. Tale previsione costituisce un'eccezione al principio generale della separazione tra indirizzo politico e gestione amministrativa.

Per poter legittimamente ricoprire il ruolo di RUP, il Sindaco deve:

- essere titolare di funzioni gestionali in base a un'apposita disciplina regolamentare dell'ente;
- possedere adeguati requisiti di competenza ed esperienza;
- esercitare effettivamente funzioni di gestione amministrativa e tecnica.

Come confermato dalla giurisprudenza (*TAR Liguria, sentenza n. 83/2022*), **la deroga deve essere espressamente prevista da una disposizione regolamentare e non può derivare da un mero decreto sindacale di auto-attribuzione dei poteri.**

Il Ministero ha inoltre precisato che, in caso di mancata nomina del RUP nell'atto di avvio dell'intervento pubblico, l'incarico è svolto dal responsabile dell'unità organizzativa competente per l'intervento che, nel caso specifico, può essere il Sindaco stesso se titolare delle relative funzioni gestionali.

La possibilità di attribuire il ruolo di RUP al Sindaco si inserisce nel più ampio contesto del **principio della fiducia** introdotto dal nuovo Codice dei Contratti Pubblici, che mira a valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni.

Il chiarimento ministeriale fornisce quindi un'importante indicazione operativa per i piccoli Comuni, consentendo una gestione più flessibile delle procedure di appalto nel rispetto dei principi di buon andamento ed efficienza dell'azione amministrativa.

## ANAC: INCARICHI DI PROGETTAZIONE A TITOLO GRATUITO

Con una nota del 10 novembre ANAC ha pubblicato l'Atto del Presidente (fasc. nr. 1906 del 22 ottobre 2025) in cui ha chiarito che **è illegittimo affidare un incarico di progettazione per lavori di restauro di un bene pubblico a titolo gratuito, se non in casi eccezionali e adeguatamente motivati:** ciò in quanto, ai sensi dell'art. 8, comma 2, del Codice dei Contratti, il generale divieto di prestazioni d'opera intellettuale gratuite mira a evitare che, nell'ambito delle libere professioni, taluni possano avvantaggiarsi a discapito di altri.

Il caso specifico riguardava l'affidamento, da parte di un Comune, del servizio tecnico per la redazione del progetto di fattibilità tecnico-economica di un intervento per l'abbattimento delle barriere architettoniche di un castello comunale: l'Autorità non ravvisava, nella determina di affidamento, "la presenza di adeguate motivazioni atte a giustificare l'eccezionalità dell'incarico gratuito e quindi a rendere configurabile la deroga al generale divieto di prestazione d'opera intellettuale a titolo gratuito, ex art. 8, comma 2 del Codice".

# APPROFONDIMENTI

## CYBERSECURITY:

### NUOVO VADEMECUM PER I DIPENDENTI PUBBLICI

DIGITALE

L'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto un **vademecum con 12 buone pratiche di cybersecurity** di base, semplici e concrete, per i dipendenti pubblici.

Le minacce informatiche crescono ogni giorno: phishing, ransomware, furti di credenziali, strumenti di intelligenze artificiali utilizzati in modo improprio. Spesso, però, non servono tecniche complesse: basta un clic sbagliato.

Negli ultimi anni l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN) ha rilevato che **circa il 20% degli attacchi subiti dall'Italia hanno riguardato le Pubbliche Amministrazioni**. Per questo, l'ACN e il Dipartimento della Funzione Pubblica hanno predisposto un vademecum con 12 buone pratiche di cybersecurity di base, semplici e concrete, per i dipendenti pubblici.

link: [VADEMECUM Buone pratiche di cybersecurity di base per i dipendenti delle PP.AA.](#)

# EVENTI

## INVITO SEMINARIO GRATUITO

**SYNTRA S.r.l. e I.S.E.C. S.r.l.** organizzano, in collaborazione con **IRIDESGROUP S.r.l.** un seminario gratuito su **PRIVACY e CYBERSICUREZZA** venerdì 12 dicembre dalle ore 09.00 alle ore 13.00;

L'evento si svolgerà presso l'Auditorium Fondazione Cesare Pavese, Piazza Ciriotti n. 1, Santo Stefano Belbo (CN). Ai partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione ai fini dell'assolvimento dell'obbligo formativo dei dipendenti pubblici.

Si richiede conferma di partecipazione a questo indirizzo mail: [info@valorecomune.it](mailto:info@valorecomune.it)